

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 2[^] STRALCIO LAVORI. CUP D26E2000030004 – CIG 8553325B12.

DISCIPLINARE DI GARA

Allegati:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni per l’ammissione;
- 2) Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) Dichiarazioni in merito alla composizione dei costi della manodopera stimati dall’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e dichiarazioni per appalto a corpo (da includere nella busta dell’offerta economica);
- 4) Modello F23 per il versamento della marca da bollo da 16 euro;

PREMESSA

La presente procedura di gara è svolta attraverso una piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; la piattaforma è denominata **SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna, “Sistema” nel prosieguo)** ed è accessibile dal sito di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it> (“Sito” nel prosieguo).

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e delle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Per domande relative all’utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 812 del 25/11/2020 attraverso cui il Comune di Castel San Giovanni (PC) è indetta una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero funzionale del corpo Ovest dell’edificio ex Scuole Elementari “Casaroli” a Castel San Giovanni (PC), di cui al progetto definitivo – esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16/06/2020.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell’offerta, l’elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il bando di gara è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2020, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016
- sul profilo del committente <http://www.provincia.pc.it>, alla sezione Stazione Unica Appaltante, alla sottosezione Bandi, Avvisi ed esiti;
- sul Sistema per gare telematiche “SATER – Emilia Romagna”;
- all’Albo Pretorio del Comune di Castel San Giovanni (PC)

- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR;
- per estratto sui quotidiani "Libertà" ed "La Repubblica", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 2 dicembre 2016.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
- la Legge 55/2019,
- il D.L. 16 luglio 2020, n° 76, c.d. Semplificazioni, come convertito con Legge n.120 dell'11 settembre 2020,
- il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile,
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni, approvato con deliberazione G.C. n. 147 del 17/12/2013,
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259;
- il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dal Comune di Castel San Giovanni e la Prefettura di Piacenza in data 24/09/2020 il cui testo è rinvenibile al seguente link: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Castel_San_Giovanni.pdf

La procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC), dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e della Convenzione stipulata fra Comune di Castel San Giovanni e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, sottoscritta in data 12/09/2018 e registrata con n. 805 del registro delle scritture private della Provincia di Piacenza.

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, è il geom. Giuseppe Riva, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Castel San Giovanni (PC).

Responsabile della fase di affidamento nell'ambito della procedura di gara, ai sensi dell'art. 37 del Codice, è la dott.ssa Giuliana Cordani, Titolare della P.O. "Stazione Unica Appaltante per i lavori pubblici" della Provincia di Piacenza.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Castel San Giovanni (PC) (codice NUTS: ITH51 - codice ISTAT: 033013).

L'aggiudicazione spetta al Comune di Castel San Giovanni (PC), che provvederà anche agli adempimenti necessari per la stipula del contratto presso i propri uffici.

Nota bene: la documentazione progettuale, compreso il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, è visionabile sul sito del Comune di Castel San Giovanni (PC) al seguente link: <http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/bando.php?idb=246>

1) STAZIONE APPALTANTE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC), ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza; telefono: 0523/795258 – pec: provpc@cert.provincia.pc.it

2) OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto sono i lavori di recupero funzionale del corpo Ovest dell'edificio ex Scuole Elementari "Casaroli" a Castel San Giovanni (PC), come risultante dagli elaborati progettuali.

C.P.V.: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto e al capitolato speciale di appalto.

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 così come modificato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 40 del 2020, e, in particolare, le seguenti:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;**
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;**
- e) noli a freddo di macchinari;**
- f) fornitura di ferro lavorato;**
- g) noli a caldo;**
- h) autotrasporti per conto di terzi;**
- i) guardiania dei cantieri.**

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'importo complessivo a base di gara è di euro **1.616.075,14#** al netto di I.V.A., di cui:

Euro 1.586.075,14 per lavori, soggetti a ribasso

Euro 30.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso

Costi di manodopera ex art. 23 comma 16 D.lgs n. 50/2016: per determinare l'importo a base di gara di cui sopra, sono stati stimati costi della manodopera per un importo pari ad € 585.315,83.

LAVORAZIONI	CATEGORIE SOA	IMPORTO IN €	%	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA SI/NO
<i>Si rimanda al dettaglio contenuto nel capitolato speciale di appalto</i>	OG2	€ 988.810,15 (di cui €17.954,00 per oneri di sicurezza)	61,186 %	SI/PREVALENTE
	OS28	€ 318.686,01 (di cui € 4.206,00 per oneri di sicurezza)	19,720 %	SI/SCORPORATA
	OS30	€ 308.578,98 (di cui € 7.840,00 per oneri di sicurezza)	19,094 %	SI/SCORPORATA (SIOS >10 %)

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG2 in classifica idonea. Per quanto riguarda le categorie scorporate, si rimanda alle precisazioni del seguente paragrafo.

2.1) PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORATE.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata a qualificazione obbligatoria **OS28**, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS28 o in categoria OG11 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del MIT 10 novembre 2016 n. 248. In alternativa, sono subappaltabili per intero, **tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

Per le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS30**, **eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS30 o in categoria OG11**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, e che superano il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, si applica l'art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 quanto al divieto di avvalimento e l'art. 105, comma 5, che dispone che l'eventuale

subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo della categoria medesima e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, o di ricorrere al subappalto entro i limiti sopra precisati, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporate non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

3) LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del Comune di Castel San Giovanni (PC), come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici.

4) TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni **365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Le opere trovano copertura finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2020/2022, del Comune di Castel San Giovanni, annualità 2020, ai segg. Capitoli di spesa:

- Cap. 3601/02 – mutuo – per € 1.200.000,00
- Cap. 3601/04 "mezzi propri" per € 307.000,00
- Cap. 3601/05 "AVANZO libero investimenti" per € 367.338,67
- Cap. 3601/06 "AVANZO investimenti" per € 125.661,33.

Per i pagamenti si osserveranno le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6) VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate da art. 106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

7) SUBAPPALTO

Nelle more di un intervento normativo che allinei la disciplina interna in materia di subappalto con le indicazioni delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26/09/2019 (causa C-63/18) e del 27/11/2019 (causa C-402/18), il limite del 40% alla quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto, di cui all'art. 1, comma 18, primo periodo, della Legge n. 55/2019, viene disapplicato.

È fatto invece salvo, come deliberato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Parere di precontenzioso n. 704 del 04/08/2020, il disposto del comma 5 dell'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici per quanto attiene alle categorie scorporate SIOS di incidenza superiore al 10% sul totale dell'appalto (in questo appalto: OS30), per le quali l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si rimanda, per ulteriori specificazioni in merito, al paragrafo 2.1 del presente Disciplinare.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà

essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

8) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo

9) ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO: verbale di validazione del R.U.P. del 12/06/2020.

10) MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI di cui all'art. 51 comma 1 D.lgs n. 50/2016: L'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in quanto l'eventuale esecuzione frazionata tra più imprese non è tale da assicurarne la realizzazione nel rispetto della funzionalità ed effettiva operatività oltre che rispetto delle tempistiche.

11) PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE.

La presente procedura è una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

La congruità delle offerte verrà valutata ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Il calcolo per la valutazione di congruità è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La migliore offerta sarà quella dell'operatore economico concorrente che avrà raggiunto il punteggio definitivo complessivo più alto.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924, e il sistema SATER effettuerà il sorteggio automatico in caso di punteggi parziali uguali.

Il punteggio disponibile da assegnare alle offerte ammonta a complessivi punti 100, da attribuire a ciascuna offerta nella seguente modalità:

- A. offerta tecnica: massimo punteggio assegnabile 80**
- B. offerta economica: massimo punteggio assegnabile 20**

Sono ammesse solo le proposte migliorative espressamente richieste. Ulteriori o diverse proposte non verranno prese in considerazione. **Si precisa che le soluzioni migliorative costituenti oggetto di valutazione con riferimento ai criteri e sub-criteri illustrati di seguito NON possono costituire varianti al progetto posto a base di gara.** Le prestazioni aggiuntive e/o migliorative eventualmente proposte con l'offerta tecnica sono impegnative sul piano negoziale per il proponente, formeranno parte integrante del contratto e formeranno oggetto della prestazione dell'operatore economico che risulterà affidatario dell'appalto, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune di Castel San Giovanni (PC).

Prospetto criteri di valutazione e punteggi attribuibili all'offerta		
Criteri di valutazione	Descrizione del criterio	Punteggio massimo attribuibile
A	OFFERTA TECNICA	
A.1	Proposte migliorative in termini di contenimento dei consumi energetici	16 punti
A.1.1	Utilizzo di materiali maggiormente prestazionali per l'isolamento termico del nuovo edificio	8 punti
A.1.2	Miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti tecnologici del	8 punti

	nuovo complesso edilizio, mediante ottimizzazione delle tecnologie a ciò deputate	
A.2	Proposte migliorative in termini di cronoprogramma dei lavori e anticipo sui termini di esecuzione lavori.	29 punti
A.2.1	Anticipo del termine per l'esecuzione dei lavori riduzione dei termini di esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara – cronoprogramma – elaborato RL G 0009 II ed art. 18 del capitolato speciale d'appalto. Tempistica iniziale 365 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori punti 0.25 per ogni giorno – max 40 gg.	10 punti
A.2.2	Cronoprogramma Sulla base della riduzione prevista in fase di offerta A.2.1, a partire dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo redigere un cronoprogramma di dettaglio che rappresenti graficamente nel dettaglio la pianificazione delle lavorazioni sia dal punto di vista della sequenza logica, valutando le concatenazioni previste per ogni fase di lavoro, sia dal punto di vista dei tempi necessari per la realizzazione di ogni singola fase di lavoro in termini di quantità di giorni necessari all'esecuzione di ogni singola lavorazione.	19 punti
A.3	Sicurezza Relazione dettagliata relativa alla gestione della sicurezza di cantiere per le lavorazioni affidate, stilata sulla base delle disposizioni inserite nel Piano di Sicurezza e coordinamento, con particolare riferimento alle interferenze connesse all'esercizio dell'attività degli uffici comunali e redazione di proposte migliorative atte a ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse.	25 punti
A.4	Proposte migliorative con valenza ambientale	10 punti
A.4.1	Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili	5 punti
A.4.2	Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da materie recuperate o riciclate	5 punti
B)	OFFERTA ECONOMICA	
	<i>Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara</i>	20
TOTALE PUNTEGGIO (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA)		100

12) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

A.1) Proposte migliorative in termini di contenimento dei consumi energetici: (punteggio massimo attribuibile: punti 16)

Il criterio in esame si suddivide in due sottocriteri, di seguiti descritti.

A.1.1) Utilizzo di materiali maggiormente prestazionali per l'isolamento termico del nuovo edificio (punteggio massimo attribuibile: punti 8).

Oggetto di valutazione sarà la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica globale del nuovo complesso edilizio (E_{pgl} tot, espresso in kWh/mq) rispetto a quanto previsto in progetto, pari a 99,831 kWh/mq (cfr. capitolo 6, pagina 8 della relazione RL M 0002II - Relazione tecnica secondo art. 28 L. 10/91 e s.m.i.), allo scopo di incrementare le prestazioni energetiche della nuova edificazione, contenendo i consumi energetici e le emissioni nocive in atmosfera.

NOTA BENE:

1. **Si precisa che il punteggio sarà attribuito unicamente nel caso in cui il concorrente presenterà i calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa utilizzando software energetici certificati riportando il beneficio richiesto in termini di kWh/mq risparmiati rispetto alla configurazione di progetto base.**
2. **Si precisa che gli spessori complessivi degli elementi costruttivi utilizzati per i tamponamenti laterali e la copertura non potranno subire incrementi dimensionali rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.**
3. **Si precisa, inoltre, che il punteggio verrà attribuito esclusivamente qualora la riduzione proposta per l'indice di prestazione energetica E_{pgl} tot sia non inferiore al 5% rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.**
4. **Si precisa che le migliorie proposte devono essere conformi alle indicazioni e limitazioni previste dal vincolo della Soprintendenza e parere VVF.**

La riduzione dell'indice potrà essere conseguenza della sostituzione totale o parziale dei materiali isolanti previsti in progetto con altri maggiormente prestazionali in termini di trasmittanza termica. Tali eventuali materiali sostitutivi dovranno essere totalmente privi di fibre di vetro e di lane, fibre o componenti di origine minerale.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una dichiarazione contenente la riduzione percentuale dell'E_{pgl}, accompagnata dai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa utilizzando software energetici certificati riportando il beneficio richiesto in termini di kWh/mq risparmiati rispetto alla configurazione di progetto base.

A.1.2) Miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti tecnologici del nuovo complesso edilizio, mediante ottimizzazione delle tecnologie a ciò deputate (punteggio attribuibile: punti 8).

Il punteggio, non frazionabile, sarà attribuito esclusivamente alle proposte migliorative che prevederanno l'offerta di sistemi di controllo automatico degli impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e gestione termica dell'edificio mediante implementazione di sistemi BACS che consentano il conseguimento della classe "A" ai sensi della Norma UNI EN 15232 (si precisa che la classe prevista in progetto ai sensi di tale Norma è la "B").

NOTA BENE: Si dovranno evidenziare le soluzioni proposte ripercorrendo i punti specifici della classe "A" e confermando di aver individuato soluzioni tecniche per ogni richiesta.

Si dovrà dimostrare, inoltre, la conformità ed il rispetto delle indicazioni e limitazioni previste dal vincolo della Soprintendenza e parere VVF.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti tecnologici del nuovo complesso edilizio", della lunghezza massima di 3 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e, ad esse, potranno essere allegate eventuali immagini e/o schede prodotto, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4.

A.2) Proposte migliorative in termini di cronoprogramma dei lavori e anticipo sui termini di esecuzione lavori (punteggio massimo attribuibile: punti 29)

Il criterio in esame si suddivide in **due sottocriteri**, di seguiti descritti.

A.2.1) Anticipo del termine per l'esecuzione dei lavori (punteggio massimo attribuibile: punti 10)

Riduzione dei termini di esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara – cronoprogramma – elaborato RL G 0009 II ed art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

Tempistica iniziale: 365 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

La dichiarazione relativa ai tempi di esecuzione, da esprimersi in giorni di riduzione naturali e consecutivi in diminuzione rispetto ai 365 giorni naturali e consecutivi indicati nel capitolato speciale d'appalto, avrà carattere contrattualmente vincolante ed eventuali difformità costituiranno inadempienze contrattuali.

NON INDICARE UN NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE SUPERIORE AI 40, in quanto 325 giorni sono corrispondenti al tempo di esecuzione minimo accettato per l'attribuzione del punteggio al criterio in esame.

Si specifica che per l'attribuzione del punteggio dovrà essere indicato il numero dei giorni da sottrarre ai 365 gg posti a base di gara.

punti 0.25 per ogni giorno – max 40 gg.

Pi= Gi x 0,25

dove:

Pi = punteggio dell'offerta i-esima

Gi= numero di giorni da sottrarre alla base di gara (365) proposti dal concorrente i-esimo

A.2.2) Cronoprogramma (punteggio massimo attribuibile: punti 19).

Sulla base della riduzione prevista in fase di offerta A.2.1, a partire dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, redigere un cronoprogramma di dettaglio che rappresenti graficamente nel dettaglio la pianificazione delle lavorazioni sia dal punto di vista della sequenza logica, valutando le concatenazioni previste per ogni fase di lavoro, sia dal punto di vista dei tempi necessari per la realizzazione di ogni singola fase di lavoro in termini di quantità di giorni necessari all'esecuzione di ogni singola lavorazione

Sarà positivamente valutato l'eventuale miglioramento riguardante la redazione di un dettagliato cronoprogramma anche riproposto sulla base dell'eventuale riduzione dei termini di esecuzione di cui al punto A.2.1.

I profili oggetto di valutazione, in ordine decrescente di priorità, saranno i seguenti:

- descrizione analitica delle lavorazioni e relativa durata,
- impiego di uomini e quanto altro serve per descrivere nel dettaglio le lavorazioni

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Cronoprogramma", della lunghezza massima di 3 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e, ad esse, potranno essere allegati eventuali immagini e/o schede prodotte, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4, oltre che tabelle grafiche .

A.3) Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere (punteggio massimo attribuibile: punti 25)

Relazione dettagliata relativa alla gestione della sicurezza di cantiere per le lavorazioni affidate, stilata sulla base delle disposizioni inserite nel Piano di Sicurezza e coordinamento, con particolare riferimento alle interferenze connesse all'esercizio dell'attività degli uffici comunali e redazione di proposte migliorative atte a ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse.

I profili oggetto di valutazione, in ordine decrescente di priorità, saranno i seguenti:

- miglioramento della gestione delle interferenze mediante l'utilizzo di dispositivi, attrezzature ecc. atte a ridurre l'impatto sugli uffici comunali presenti e aperti al pubblico;
- miglioramento gestione della sicurezza attraverso la revisione del layout di cantiere e l'organizzazione delle squadre di lavoro anche su eventuali turnazioni differenti;
- miglioramento gestione della sicurezza anche in applicazione ai protocolli COVID-19 in vigore.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e, ad esse, potranno essere allegati eventuali immagini e/o schede prodotte, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4.

Allo scopo di evidenziare quanto proposto dovranno essere allegati tavole grafiche in numero massimo pari a 3, e di formato massimo, ognuna, oltre che tabelle grafiche.

A.4) Proposte migliorative con valenza ambientale (punteggio massimo attribuibile: punti 10)

Il criterio in esame si suddivide in **due sottocriteri**, di seguito descritti.

A.4.1) Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili (punteggio massimo attribuibile: punti 5)

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente alle proposte migliorative che prevederanno che i materiali da utilizzare per la realizzazione del nuovo complesso edilizio siano derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale della nuova edificazione, escluse le strutture portanti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.6.4 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 11/10/2017 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.259 in data 06/11/2017).

I suddetti pesi dovranno essere quantificati ed esplicitati dal concorrente sulla scorta delle misure previste dal progetto e della natura dei materiali proposti nella propria offerta.

È necessario tenere in considerazione, per il calcolo del peso risultante, anche il peso dei materiali individuati nelle proposte migliorative offerte. A conclusione dei calcoli effettuati, dovrà risultare uno schema di calcolo così composto:

- peso totale dell'immobile a progetto (A)[1.244.088,00 Kg]
- peso totale dell'immobile a progetto al netto delle strutture (B)[353.982,00 Kg]
- peso totale dell'immobile considerando le proposte migliorative offerte (al netto delle strutture) (C)
- peso materiale rinnovabile (D)
- rapporto tra peso materiale rinnovabile (D) e peso totale dell'immobile ottenuto considerando le proposte migliorative offerte (C).

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale sopra richiamato, il punteggio verrà attribuito come di seguito specificato:

- punti 1,6 per percentuali in peso (come sopra definite) comprese fra il 20,01% e il 23,00%;
- punti 3,2 per percentuali in peso (come sopra definite) comprese fra il 23,01% e il 26,00%;
- punti 5 per percentuali in peso (come sopra definite) comprese fra il 26,01% e il 30,00%.

I quantitativi di materiali derivati da materie prime rinnovabili dovranno essere adeguatamente illustrati in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.6.4 del Decreto Ministeriale più sopra precisato, e il valore percentuale complessivo che il concorrente si impegna a conseguire dovrà essere esplicitamente e univocamente evidenziato.

NOTA BENE: Si precisa che il punteggio sarà attribuito esclusivamente nel caso in cui il concorrente presenterà la dichiarazione della percentuale unitamente ai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa.

Si precisa che le migliorie proposte devono essere conformi alle indicazioni e limitazioni previste dal vincolo della Soprintendenza e parere VVF.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una dichiarazione contenente la percentuale in peso di materiale rinnovabile, accompagnata dai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa come sopra enunciati.

A.4.2) Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da materie recuperate o riciclate (punteggio massimo attribuibile: punti 5)

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente alle proposte migliorative che prevederanno che i materiali da utilizzare per la realizzazione del nuovo complesso edilizio siano derivati da materie recuperate o riciclate per oltre il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, in conformità a quanto previsto dal **paragrafo 2.4.1.2 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 11/10/2017** (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.259 in data 06/11/2017).

I suddetti pesi dovranno essere quantificati ed esplicitati dal concorrente sulla scorta delle misure previste dal progetto e della natura dei materiali proposti nella propria offerta.

I quantitativi di materiali derivati da materie recuperate o riciclate dovranno essere adeguatamente illustrati in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale più sopra precisato, e il valore percentuale complessivo che il concorrente si impegna a conseguire dovrà essere esplicitamente e univocamente evidenziato. Fermo restando, in merito ai valori minimi, quanto stabilito dal paragrafo 2.4.1.2. ("Materia recuperata e riciclata")

dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 11/10/2017 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.259 in data 06/11/2017), il punteggio verrà attribuito come di seguito specificato:

$$P_i = \frac{(Q_i - 15\%)}{(Q_{\max} - 15\%)} \times 5$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

Q_i = percentuale complessiva proposta dal concorrente i-esimo

Q_{\max} = percentuale complessiva massima proposta dai concorrenti

È necessario tenere in considerazione, per il calcolo del peso risultante, anche il peso dei materiali individuati nelle proposte migliorative offerte. A conclusione dei calcoli effettuati, dovrà risultare uno schema di calcolo così composto:

- peso totale dell'immobile a progetto (A)[1.244.088,00 Kg]
- peso totale dell'immobile a progetto al netto delle strutture (B)[353.982,00 Kg]
- peso totale dell'immobile considerando le proposte migliorative offerte (al netto delle strutture) (C)
- peso materiale rinnovabile (D)
- rapporto tra peso materiale rinnovabile (D) e peso totale dell'immobile ottenuto considerando le proposte migliorative offerte (C).

NOTA BENE: Si precisa che il punteggio sarà attribuito esclusivamente nel caso in cui il concorrente presenterà la dichiarazione della percentuale unitamente ai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa.

Si precisa che le migliorie proposte devono essere conformi alle indicazioni e limitazioni previste dal vincolo della Soprintendenza e parere VVF.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una dichiarazione contenente la percentuale in peso di materiale rinnovabile, accompagnata dai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa come sopra enunciati.

13) METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE OFFERTE QUALITATIVE

La valutazione delle offerte sarà demandata alla Commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate con deliberazione n. 4 del 10/01/2018, e secondo i criteri approvati con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 91 del 2 settembre 2016 "Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa"

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL SOTTOCRITERIO A.1.1.

Al concorrente che offrirà la maggior riduzione dell'indice EPGL rispetto al progetto esecutivo, verrà attribuito il punteggio massimo, pari a 8 punti; agli altri concorrenti la Commissione attribuirà punteggio sulla base della seguente formula matematica:

$$p(A.1) = (\text{riduzione \% EPGL } i / \text{riduzione \% EPGL max}) \times 8$$

dove :

%EPGL max = riduzione percentuale più alta offerta dai concorrenti

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI CRITERI A.1.2, A.2.2. A.3

Ai sottocriteri **A.1.2**, **A.2.2** e al criterio di valutazione **A.3** è attribuito un punteggio da parte dei singoli commissari, con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida ANAC n. 2, applicando la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{a(i)}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero dei criteri di valutazione in esame

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{a(i)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno.

La Commissione giudicatrice eseguirà la valutazione delle proposte qualitative di ogni concorrente determinando, con riferimento ad ogni criterio e sottocriterio di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, calcolato attraverso la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari.

I coefficienti $V_{a(i)}$ sono i coefficienti della prestazione dell'offerta rispetto al requisito e sono attribuiti ai criteri o sottocriteri adottando la seguente scala di giudizio:

1. **non valutabile** (coefficiente 0): sarà attribuito ai Concorrenti che non offrono proposta oppure a quelli che offrono prestazione corrispondente al minimo previsto dal capitolato, senza migliorie rispetto a quanto richiesto.
2. **Insufficiente** (coefficiente da 0,01 a 0,25): attribuito all'offerta i cui contenuti sono sviluppati con un livello di approfondimento limitato ed insufficiente rispetto al criterio in esame, e/o tale da non rendere evidente la concreta attuabilità dei contenuti del medesimo e/o all'offerta che contenga proposte poco attinenti al criterio da valutare.
3. **Sufficiente** (coefficiente da 0,26 a 0,50): attribuito all'offerta la cui relazione contiene trattazione sintetica e con approfondimento solo sufficiente del criterio trattato e/o nel caso contenga una proposta poco significativa relativamente al criterio in questione
4. **Buono** (coefficiente da 0,51 a 0,75): attribuito all'offerta la cui relazione, seppure sintetica, sia rispondente in modo significativo a quanto richiesto e contenga migliorie di rilievo.
5. **Ottimo** (coefficiente da 0,76 a 1,00): attribuibile all'offerta la cui relazione esponga con un livello dettagliato ed esaustivo di approfondimento una proposta coerente con quanto richiesto e contenente elementi migliorativi rilevanti.

All'offerta che avrà ottenuto il miglior coefficiente verrà attribuito il punteggio massimo dell'elemento in esame.

Alle rimanenti il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo l'utilizzo della seguente formula:

$$S_o = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:

S_o = punteggio offerta in esame

R_a = coefficiente offerta in esame

R_{max} = miglior coefficiente

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE A.2.1.: il punteggio a tale criterio verrà attribuito secondo la metodologia sopra specificata.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL CRITERIO A.4 E AI SOTTOCRITERI A.4.1 E A.4.2: il punteggio a tali criteri e sottocriteri verrà attribuito secondo la metodologia sopra specificata.

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo attribuibile: 20 punti)

Per la determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione di natura quantitativa "prezzo", cioè al criterio di valutazione "**B) Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara**", sarà utilizzata la metodologia di cui al capitolo IV delle Linee guida ANAC denominate "Offerta economicamente più vantaggiosa", attraverso la seguente formula:

$$P(B)_i = V(B)_i \times 20$$

con: $V(B)_i = R_i / R_{max}$

dove:

$P(B)_i$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione "B" (offerta economica);

$V(B)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, del concorrente i-esimo;

R_{max} = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, avente ribasso percentuale massimo.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario mediante sorteggio.

Per la modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al paragrafo 25.OFFERTA ECONOMICA.

14) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti che:

- a) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del dlgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020;
- b) non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. **Per l'operatore economico che assume le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG2 l'iscrizione deve essere relativa a conservazione e restauro di opere d'arte (da dichiarare nel riquadro 1 della sezione "A: Idoneità" della Parte IV del DGUE);**
- d) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare è richiesta attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG2 in classifica idonea e, per quanto attiene alle categorie scorporate OS28 e OS30, a quanto specificato sopra, al paragrafo 2.1) "Precisioni in merito alle categorie scorporate", cui si rimanda.

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga a scadenza nei tre mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, (da rendere nel facsimile allegato 1 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 207/2010; così come nel caso in cui giunga a scadenza il termine per la verifica triennale o, nel caso di consorzi, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA.

- e) dichiarino di conformarsi al Codice di comportamento approvato con delibera della Giunta del Comune di Castel San Giovanni n. 147 del 17/12/2013;
- f) dichiarino di accettare le clausole del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dal Comune di Castel San Giovanni e la Prefettura di Piacenza in data 24/09/2020, il cui testo è rinvenibile

al collegamento:
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Castel_San_Giovanni.pdf ;

- g) dichiarino iscrizione, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016). L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);
- h) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di essere consapevoli che, in caso di aggiudicazione, dovranno essere in possesso dell'abilitazione ad eseguire impianti ai sensi del D.M. 37/2008;
- i) **dichiarino di essere consapevoli che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovranno presentare il computo metrico di quantificazione economica delle migliorie proposte (per ciascun criterio) come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare).**

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/10/2017, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", pubblicato in G.U. 6 novembre 2017, n. 259, l'offerente deve dichiarare, nell'allegato 1 al presente Disciplinare, e poi comprovare, in sede di documentazione amministrativa da produrre prima della stipula del contratto, quanto segue:

- j) in ordine ai «Materiali usati nel cantiere», l'offerente deve presentare, in sede di gara, una dichiarazione di impegno a presentare, prima della stipulazione del contratto, una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare);
- k) in ordine ai «Materiali usati nel cantiere», l'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4 dell'allegato al D.M. in questione, trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare).;
- l) in ordine alle «Prestazioni ambientali», l'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri indicati al paragrafo 2.5.3 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017 tramite la documentazione nel seguito indicata: relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri; piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere; piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare);
- m) in ordine al «Personale di cantiere», l'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, secondo quanto prescritto dal paragrafo 2.5.4 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare);
- n) in ordine a «Scavi e rinterrati», l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni prescritti nel paragrafo 2.5.5 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017 saranno rispettati e

documentati nel corso dell'attività di cantiere», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare);

- o) in ordine alla «Clausola sociale», l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere, secondo le prescrizioni del paragrafo 2.7.2 dei CAM EDILIZIA approvati con Decreto MATTM 11/10/2017. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica» effettuata presso l'agenzia interinale sia «specificata», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011», trattandosi però, in sede di partecipazione, soltanto di rendere una dichiarazione di impegno a presentare quanto richiesto come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare);
- p) in ordine a «Oli lubrificanti», in sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la conformità degli oli lubrificanti che saranno utilizzati per i veicoli e i macchinari di cantiere ai criteri esposti dal paragrafo 2.7.5 dei CAM EDILIZIA (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare).

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

15) RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

Operatori economici plurisoggettivi

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti sopra al punto d), in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale, devono essere posseduti dalla mandataria o da una consorziata nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. In ogni caso l'Impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale, il mandatario realizza i lavori della categoria prevalente (OG2), mentre il o i mandante/i assumono i lavori scorporati, afferenti alle categorie OS28 e OS30.

È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei e di consorzi di tipo misto, costituiti da un raggruppamento di tipo orizzontale per la categoria prevalente e un raggruppamento verticale per le categorie scorporate. **Anche per la sub-associazione orizzontale del raggruppamento di tipo misto, l'impresa sub-mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

I requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c), e), f), i), h) e dal punto j) al punto p) in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere dichiarati da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

Il requisito richiesto sopra al punto g), in caso di raggruppamento di concorrenti, deve essere posseduto dal concorrente/i che assume le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa.

In caso di raggruppamento di tipo verticale l'iscrizione relativa alla conservazione e restauro di opere d'arte di cui alla lettera c) deve essere dichiarata dall'impresa mandataria, che assume le lavorazioni della categoria prevalente OG2.

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti sopra al punto h) e dal punto j) al punto p), devono essere dichiarati sia il Consorzio sia la/le imprese designate quali esecutrici dei lavori.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di cui all'art. d) in riferimento alla categoria prevalente OG2, l'impresa designata quale esecutrice deve possedere in proprio la qualificazione.

"I consorzi stabili nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2, del Codice". (Sentenza Consiglio di Stato sez. V 16/1/2019 n. 403).

Nota bene. In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia. **È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.**

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare.**

16) AVVALIMENTO

A i sensi dell'art. 146, comma 3 e dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto in oggetto NON trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

17) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI.

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

1. l'operatore economico **ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato** di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 **ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione.** In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
2. l'operatore economico **ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.** In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;

3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

18) AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 111/2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per l'utilizzo del sistema *AVCPass*, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - *AVCPass*) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.

Dopo la registrazione al servizio *AVCPass*, l'operatore economico indica al sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSoe**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSoe**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *AVCPass* sono effettuate tramite **posta elettronica certificata**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

19) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, in relazione alle restrizioni imposte dai DPCM vigenti – emergenza sanitaria COVID-19, non è obbligatorio; è possibile, per gli operatori economici, visionare la struttura oggetto dell'intervento nel video inserito insieme alla documentazione di gara nel link :

<http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/bando.php?idb=246>

20) GARANZIE

Ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.L. N.76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n.120/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La cauzione **definitiva** di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

21) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 1174 DEL 19/12/2018 DELL'AUTORITÀ STESSA.

Ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77/2020, e del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio avente ad oggetto "*Esonero CIG per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto 'rilancio'*", per la procedura in oggetto è **sospeso l'obbligo del versamento del contributo ANAC.**

22) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno collocare l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) **attraverso il Sistema SATER entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 21/01/2021.**

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare sul SATER la documentazione indicata nel presente disciplinare e la propria offerta nonché a dimostrare l'avvenuto pagamento delle marche da bollo richieste, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la SUA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La SUA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe#registrazione-e-gestione-utenza>

Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta sono da osservare a pena di esclusione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

23) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "**Documentazione amministrativa**" dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER", secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

- 1) istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione** alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac simile allegato 1 al presente disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sul SATER copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, utilizzando il Modello F23 allegato, oppure ricevuta del versamento della marca da bollo digitale**

COMPILAZIONE DEL MODELLO F23

Si informa che il modello F23 va compilato seguendo le avvertenze dell'Agenzia delle Entrate, reperibili al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/F23/Modello+F23/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf>

Nel caso della gara in oggetto, è richiesta la compilazione dei campi seguenti:

campo 4, con i dati anagrafici dell'operatore economico che effettua il versamento;

campo 5 (eventuale): con i dati del legale rappresentante dell'operatore economico che effettua il versamento;

campo 6 (ufficio o ente), con il codice "tgx" (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Piacenza);

campo 11 (codice tributo), con il codice tributo "456T" (corrispondente all'imposta di bollo);

campo 12 (descrizione), con la descrizione seguente: "imposta di bollo per la procedura aperta **CIG** 8553325B12 indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza";

campo 13 (importo), con l'importo di 16,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un'applicazione per la compilazione guidata del modello, al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/programma+di+compilazione+f23/indice+programma+compilazione_stampa+f23 (selezionare la voce "altri casi" alla schermata che compare dopo "accedi").

3) il Documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (**versione presente sul SATER**), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione".

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del

DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

NOTA BENE: Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017 (al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c) e 5 lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c) e 5 lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che si possono **NON** dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale o a seguito di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi

dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE:

- 1) il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello presente sulla piattaforma SATER;
- 2) i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI (e precisamente: sezione A, riquadro 1, parti della sezione C) e parte VI del DGUE;
- 3) qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare, per il reperimento di tali elementi informativi, a un documento allegato al DGUE o ad un altro allegato all'istanza di ammissione, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
- 4) per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:
 - all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferiti direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
 - ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche.

La sussistenza delle clausole di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente **ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATIVO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esecuzione. In particolare gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale;
 - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente **ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATIVO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**;
 - **LE EVENTUALI SPECIFICHE MISURE ADOTTATE, SUFFICIENTI A DIMOSTRARE L'INTEGRITA' E L'AFFIDABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO OGGETTO DI AFFIDAMENTO, NONOSTANTE L'ESISTENZA DI UN PERTINENTE MOTIVO DI ESCLUSIONE.**
- 5) con la Circolare n. 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale;
 - 6) la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile nel caso specifico. A tal fine, è necessario prestare particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d).

Si invita, inoltre, a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a **tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, ed indicandone i dati anagrafici richiesti.**

- 4) **PASSOE**, come precisato sopra al paragrafo "**AVCPASS**". Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, il **PASSOE** deve essere firmato da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. **Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 111 del 20/12/2012 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema AVCPASS, nonché alle FAQ AVCPASS (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità;**
- 5) (eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare): documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA" del presente Disciplinare;
- 6) (NON a pena di esclusione) copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.

Documentazione aggiuntiva da inserire nella busta "A" per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/ConSORZI ordinari), deve essere presentata anche la documentazione seguente:

1. qualora i Raggruppamenti temporanei/ConSORZI ordinari siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la capogruppo deve presentare, a pena di esclusione, la **scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti, nonché la **procura redatta nella forma dell'atto pubblico** attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/ConSORZIO/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo; **dall'atto costitutivo** dovrà inoltre risultare, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale; in caso di raggruppamento verticale, la categoria di lavori assunti dalla capogruppo e dalle mandanti/consorziate.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora ANAC).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

2. I Raggruppamenti temporanei/ConSORZI ordinari **non ancora costituiti** al momento della partecipazione alla gara devono presentare l'impegno (**conforme al modello di cui all'allegato 2**) al presente Disciplinare) che, in caso di aggiudicazione della gara, le Imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le Imprese partecipanti al raggruppamento/ConSORZIO/GEIE dovranno inoltre indicare, in caso di raggruppamento di tipo **orizzontale**, la quota di partecipazione in valore percentuale; in caso di raggruppamento di tipo **verticale** la categoria di lavori assunti dalla capogruppo e quella/e scorporata/e assunti da ciascun mandante/consorzio. Nel caso di raggruppamento di tipo **misto**, vanno specificate entrambe le informazioni e si precisa che per gli eventuali sub-raggruppamenti di tipo orizzontale sulla singola categoria valgono le stesse regole che vigono per i raggruppamenti di tipo orizzontale.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorzio, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono**

presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare.

24) OFFERTA TECNICA

Nella busta "OFFERTA TECNICA" dovrà essere inserita l'offerta tecnica del concorrente, costituita dagli elaborati che illustrino le proposte migliorative con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del presente disciplinare, cui si rimanda. Si rimanda al medesimo paragrafo per quanto riguarda le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica.

Si precisa che la Commissione esaminatrice, qualora venga presentata documentazione in misura superiore ai limiti di lunghezza indicati nel paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", esaminerà comunque solo il contenuto delle facciate richieste (a partire dalla prima).

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve risultare sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un loro procuratore;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dalla presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al criterio di valutazione a cui è riferito il documento omesso. La mancanza in toto dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; la presenza nella documentazione contenuta all'interno dell'offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico costituisce causa di esclusione dalla gara.

All'offerta tecnica la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla terza cifra decimale, utilizzando la metodologia sopra specificata.

La documentazione dell'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto.

L'eventuale esecuzione delle opere in difformità alle proposte contenute nell'offerta tecnica costituirà grave inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

All'aggiudicatario non spetterà alcun compenso per la redazione dei predetti elaborati.

Si invitano i concorrenti, a fini acceleratori e di semplificazione, a voler esplicitamente evidenziare, con dichiarazione MOTIVATA E COMPROVATA mediante apposita documentazione probante, DA ALLEGARE all'Offerta tecnica, le eventuali parti della stessa offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

25) OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica" deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (€ 1.586.075,14) e predisposta sulla piattaforma "SATER" secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (**al massimo tre decimali**) che in lettere. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa a:

- **propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto** (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi) (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica);
- **i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa** (l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica). **Si richiama, in merito, il combinato disposto degli articoli 97, comma 5, e 30, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".**

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare su SATER nella busta dell'offerta economica l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 3 al presente Disciplinare di gara), contenente:

- lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto 2) del presente paragrafo;
- la dichiarazione di essere consapevole che, trattandosi di appalto da stipulare a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale;
- la dichiarazione di aver controllato, prima della formulazione dell'offerta, le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta stessa tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Si chiarisce inoltre fin d'ora che, nel caso di eventuale discordanza della cifra indicata quale costi della manodopera stimata dall'operatore economico nell'offerta economica e nell'allegato 3 (allegato all'offerta economica), si considererà valido il valore indicato nell'offerta economica.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L' "OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall'impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

26) ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

Si raccomanda di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23 allegato.

27) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, si applica l'art. 133, comma 8, del D.lgs 50/2016, e, pertanto, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue.

Il giorno **22/01/2021 alle ore 09:30**, il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 133 comma 8." a ciascun offerente

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

28) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dal dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza secondo le disposizioni di cui alle Linee Guida n. 5, recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo i criteri approvati con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 91 del 02/09/2016 "*Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa*", ai sensi dell'efficacia sospesa dell'art 77 comma 3 D.Lgs n. 50 2016 disposta dall'art 1 comma 1 lett c) della Legge 55/2019 con proroga sino al 31/12/2021 in base all'art 8 comma 7 del D.L. 76 2020.

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice.

Per la Commissione giudicatrice è prevista la possibilità di svolgere le sedute riservate a distanza in streaming o con collegamenti da remoto, adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni, in conformità con quanto disposto nel paragrafo 2.9 della delibera ANAC n.312/2020.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte qualitative e quantitative dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

29) APERTURA DELLE BUSTE "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA". VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA.

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio automatico in seduta pubblica

- all'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 a mezzo della piattaforma SATER. Si precisa inoltre che saranno sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte in relazione alle quali risultino attribuiti contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento di natura "prezzo" pari o superiore ai 4/5 del corrispondente peso ponderale;
 - un punteggio complessivo relativo a tutti gli elementi dell'offerta tecnica pari o superiore ai 4/5 della somma dei corrispondenti pesi ponderali;
- ad indicare al Responsabile del Procedimento del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento del Comune di decidere al riguardo;
- qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiareranno gli aggiudicatari proposti.

Il calcolo per la valutazione di congruità è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In sede di risposta il concorrente deve indicare e comprovare con idonea documentazione l'eventuale sussistenza di parti da secretare in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, come precisato al precedente paragrafo 24.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante eventuale audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del paragrafo 32.

30) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta individuato il miglior offerente non anomalo, il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato, onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo 31 "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

L'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo all'aggiudicatario comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare la documentazione amministrativa del concorrente secondo classificato in graduatoria. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

31) CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, o che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa è causa di esclusione, così come la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 80, comma 4, del dlgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 76/2020.

NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni) indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.

LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 80 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) sarà considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli illeciti professionali gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, **i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente**, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, **costituisce** infatti **causa di esclusione**.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

32) AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento del Comune di Castel San Giovanni (PC), e verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche SATER.

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del Comune di Castel San Giovanni (PC), previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, che sarà effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

È richiesto, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la presentazione di un computo metrico di quantificazione economica delle migliorie proposte, come condizione per la stipulazione del contratto, come da Allegato 1 al Disciplinare di gara. Nel caso in cui non sia stato consegnato nell'ambito dell'eventuale subprocedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, tale computo metrico deve essere presentato prima della stipula del contratto.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto 02.12.2016 MIT; spese che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. A titolo informativo, si precisa che l'ammontare delle spese di pubblicazione per il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto su due quotidiani, ammontano ad € 1.498,31 comprensivi di IVA e marca da bollo, cui si sommeranno le spese di pubblicazione per l'avviso sui risultati della procedura (per un importo presunto pari a circa 1.200,00 euro).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;

- stipulare una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere al Comune di Castel San Giovanni il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare il Piano Operativo della Sicurezza, nonché le eventuali integrazioni al Piano della Sicurezza e di Coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma) nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dal Comune e provvedere al versamento delle spese contrattuali e delle imposte connesse.
- rimborsare le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, con le modalità richieste dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice;
- depositare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la documentazione richiesta dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017 (CAM).

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

33) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

34) DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

35) ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti **entro le ore 18:00 del 14/01/2021** **Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria.**

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza risponderà, tramite SATER, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili su SATER.

Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Per informazioni relative agli aspetti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Castel San Giovanni (PC), al numero 0523/889725-889751 (geom. Giuseppe Riva) (lun-ven dalle 9 alle 13):

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.

Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di richiesta di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire **tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)**; le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli-atti/@@download/file/15_SATER_ManualeOE_Richiesta_di_accesso_agli_Atti_20190925.pdf

36) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Giuseppe Riva responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Castel San Giovanni; le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

La responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Giuliana Cordani, titolare della P.O. "Stazione Unica Appaltante per i lavori pubblici" della Provincia di Piacenza.

37) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e dal Comune di Castel San Giovanni (PC) è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Castel San Giovanni, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;

Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA o per il Comune di Castel San Giovanni (PC), o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela della SUA o del Comune di Castel San Giovanni in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Unica Appaltante e dal Comune di Castel San Giovanni nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per la SUA è il dott. Francesco Cacciatore.

La Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza Legali associate "Wildside Human First" - Studio legale La Torre – Gorini: dpo@provincia.pc.it.

Il responsabile del trattamento per il Comune di Castel San Giovanni è il geom. Giuseppe Riva.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Castel San Giovanni è il Sindaco: [mail: sindaco.csg@sintranet.it](mailto:sindaco.csg@sintranet.it)

38) DISPOSIZIONI FINALI

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.